

**OGGETTO:** informativa sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro n. 04/09

Data: 11/05/2009

**PROSSIME SCADENZE NORMATIVE – Data Ultima: 16 MAGGIO 2009**

Gentili Clienti,

Ricordiamo che a partire dal 16 Maggio 2009 entreranno in vigore gli adempimenti relativi al D.lgs 81/08 i cui termini erano stati prorogati dal cosiddetto “decreto milleproroghe”.

Tali adempimenti sono nello specifico:

- ✚ valutazione del rischio stress lavoro-correlato (comma 1, art. 28 D.Lgs. 81/08);
- ✚ obbligo di assicurare data certa al documento di valutazione dei rischi (comma 2, art. 28 D.Lgs. 81/08);
- ✚ comunicazione RLS all'INAIL;
- ✚ obbligo della comunicazione all'INAIL degli infortuni di durata superiore a un giorno (lett. r comma 1, art. 28 D.Lgs. 81/08);
- ✚ divieto delle visite preassuntive (lett. a, comma 3, art. 41 D.Lgs. 81/08).

**STRESS LAVORO CORRELATO**

In merito alla valutazione stress lavoro correlato, non essendo state emesse a tuttora linee guida specifiche a regolamentare metodi validati per l'analisi, si consiglia di far riferimento ai contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 siglato il 9 giugno 2008 dalle associazioni datoriali e dei lavoratori, attualmente unico riferimento su cui basarsi per elaborare la valutazione del rischio stress lavoro correlato per gruppi di lavoratori esposti.

Detto accordo attraverso una serie di esempi (comunque non esaustivi) fissa quali potenziali indicatori di stress alcuni parametri quali un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori.

L'individuazione di tale problema a seguito di una analisi di questi indicatori comporta l'adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure atte a prevenirlo, eliminarlo o ridurlo, mediante misure collettive individuali o miste.

L'accordo all'art. 6 ne riporta alcuni esempi:

- misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l'ambiente di lavoro;
- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento,
- l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.

Lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro, tuttavia ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.

Il Datore di Lavoro è comunque sempre tenuto a valutare la situazione nella propria azienda e ad applicare, quando necessario adeguate misure di miglioramento.

**DATA CERTA**

L'art. 17 del D.Lgs 81/08 sancisce l'obbligo da parte del datore di lavoro di procedere alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento, appunto il DVR o documento di valutazione dei rischi.

L'art. 28 al comma 2 sottolinea che il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere “**data certa**”.

Per effettuare la certificazione della data certa si dovrà procedere come riportato di seguito:

**AUSILIO S.p.A.**

Sede: 40026 Imola (BO) - Via Molino Rosso, 3/3a - Tel. 0542.621430 - Fax 0542.621439 - ausilio-imola@ausilio.it  
Divisione Mediservice: 47100 Forlì (FC) – Via Costanzo II, 11 – Tel. 0543.473531 – Fax 0543.474084 mediservice@ausilio.it P.IVA 01632671200 – Cap. Soc. euro 274.700,00 – C.F. e Reg. Impr. Bologna n°01632671200 – R.E.A. n°355338 – www.ausilio.it

1. Termosaldare il documento in modo da renderlo un “corpo unico” (l’attività può essere effettuata recandosi presso copisteria o similari);
2. Completare la prima pagina con timbro dell’azienda e la frase “il presente documento è composto da n. \_\_\_ pagine
3. Recarsi con il documento presso un ufficio postale e chiedere la certificazione della data certa, procedura questa che prevede l’apposizione di un francobollo da 0,60 euro, di un timbro postale e del timbro riportante la data.

### **COMUNICAZIONE RLS ALL’INAIL**

In data 12 marzo 2009, con circolare n. 11, l’INAIL ha attivato la procedura per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), secondo quanto previsto dalla lett.a), c.1, art.18 del D.Lgs. 81/08.

Vi ricordiamo che la comunicazione all’INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa e nella quale operano uno o più RLS e **deve esprimere la situazione in essere al 31 dicembre 2008**.

Per il 2009, in sede di prima applicazione, la scadenza per l’inserimento in procedura della comunicazione è fissata **al 16 maggio 2009**.

**Qualora nella vostra azienda alla data del 31 dicembre 2008 scorso non fosse ancora stato nominato un RLS, nell’anno 2009 deve essere effettuata nessuna comunicazione.**

**Per gli anni successivi** (ricordiamo che la comunicazione dell’RLS all’INAIL deve essere ripetuta con periodicità annuale) dovrà essere effettuata **entro il 31 marzo di ogni anno**.

Allora, nel caso non si riscontrino variazioni al nominativo segnalato nel 2009 l’utente potrà confermare la situazione già presente in archivio, in caso contrario dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

Vi ricordiamo che la comunicazione all’INAIL dovrà essere effettuata in formato elettronico, collegandosi on-line al portale dell’INAIL ([www.inail.it](http://www.inail.it)) Nel sito cliccando su “PUNTO CLIENTE” viene descritta la procedura corretta per la comunicazione del nominativo.

Qualora ci fossero problemi ad effettuare l’invio dei dati per via telematica eccezionalmente si potrà inviare la segnalazione tramite fax al numero 800 657 657, utilizzando comunque un modello predisposto che può essere richiesto c/o le sedi dell’istituto oppure scaricato dal sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

**Si ricorda che la mancata segnalazione dell’RLS, quando nominato alla data del 31 dicembre 2008, secondo le modalità di comunicazione sopra descritte prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.**

Infine, per le aziende che attualmente non dispongono di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del Testo Unico) si ricorda che lo stesso è eletto o designato dai lavoratori. Il Datore di Lavoro non ha potere di elezione per l’RLS essendo lo stesso un DIRITTO dei lavoratori.

E’ tuttavia necessario che il Datore di Lavoro informi in maniera chiara i propri lavoratori al loro diritto alla nomina di un proprio rappresentante. Nel caso i lavoratori non vogliano disporre di un proprio RLS deve essere data evidenza dell’informazione ai lavoratori in merito al loro diritto e del fatto che gli stessi non intendono avvalersi di questa figura.

In caso di assenza di un RLS interno è prevista la figura di un RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).

Per approfondimenti e dettagli siamo a disposizione presso i numeri aziendali.

Cordiali Saluti

- Resp. Divisione igiene e sicurezza Lara Lasi ([lasi@ausilio.it](mailto:lasi@ausilio.it))
- Progetto informativa Stefano Cantarelli ([santarelli@ausilio.it](mailto:santarelli@ausilio.it))

#### **AUSILIO S.p.A.**

Sede: 40026 Imola (BO) - Via Molino Rosso, 3/3a - Tel. 0542.621430 - Fax 0542.621439 - [ausilio-imola@ausilio.it](mailto:ausilio-imola@ausilio.it)  
Divisione Mediservice: 47100 Forlì (FC) - Via Costanzo II, 11 - Tel. 0543.473531 - Fax 0543.474084 [mediservice@ausilio.it](mailto:mediservice@ausilio.it) P.IVA 01632671200 - Cap. Soc. euro 274.700,00 - C.F. e Reg. Impr. Bologna n°01632671200 - R.E.A. n°355338 - [www.ausilio.it](http://www.ausilio.it)